SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 ottobre 2007, n. **209.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PARISI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

PROTOCOLLO ADDIZIONALE
AL TRATTATO SULLO *STATUS* DI EUROFOR

La Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica portoghese, qui di seguito denominate «le Parti»,

in considerazione della dichiarazione comune dei Ministri degli affari esteri e della difesa di Italia, Spagna, Francia e Portogallo in merito a EUROMARFOR, adottata il 15 maggio 1995 a Lisbona, ed in considerazione del trattato relativo allo *status* di EUROFOR firmato a Roma il 5 luglio 2000,

allo scopo di contribuire al rafforzamento dell'Identità europea di Sicurezza e Difesa, e di contribuire a rafforzare la politica europea in materia di sicurezza e difesa,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il presente protocollo addizionale ha per oggetto la definizione dello *status* del personale assegnato dalle Parti presso la Cellula permanente di EUROMARFOR. Quest'ultima, posta alle dipendenze di COMEUROMARFOR, garantisce la pianificazione ed il collegamento con le Autorità navali delle parti.

Art. 2.

Le disposizioni qui di seguito elencate del trattato relativo allo *status* di EUROFOR, firmato a Roma il 5 luglio 2000, si applicano, *mutatis mutandis*, al personale di cui all'articolo 1:

articolo 3, commi 3, 4, 5, 6;

articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19;

articoli 20, 21 comma 1;

articoli 25 e 33.

Art. 3.

Qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo addizionale sarà risolta mediante negoziazione tra le parti stesse.

Art. 4.

Su proposta di una delle Parti, il presente Protocollo addizionale potrà essere rivisto in qualsiasi momento con l'accordo di tutte le Parti.

Ogni eventuale revisione entrerà in vigore conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6.

Art. 5.

Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo addizionale mediante notifica scritta preventiva alle altre Parti.

Gli effetti della denuncia sopraggiungono sei mesi dopo l'avvenuta ricezione dell'ultima notifica.

Art. 6.

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dall'ultima notifica delle formalità di approvazione richieste dal diritto interno delle Parti.

Redatto a Lisbona il 12 luglio 2005 in quattro esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana, spagnola, francese e portoghese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana: FIRMATO

Per il Regno di Spagna: FIRMATO

Per la Repubblica Francese: FIRMATO

Per la Repubblica Portoghese: FIRMATO

DICHIARAZIONE ANNESSA AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO SULLO *STATUS* DI EUROFOR

Dichiarazione spagnola

La Repubblica italiana, la Repubblica francese e la Repubblica portoghese prendono nota del fatto che il Regno di Spagna potrà decidere di applicare le disposizioni menzionate all'articolo 2 del presente protocollo addizionale al trattato relativo allo *status* di EUROFOR, agli osservatori distaccati presso la Cellula Permanente di EUROMARFOR presente sul proprio territorio. Nel caso in cui la Cellula Permanente di EUROMARFOR è sul suo territorio e agli osservatori distaccati presso tale Cellula vengono applicate le summenzionate disposizioni, il Regno di Spagna ne informa le Parti del presente protocollo.

Dichiarazione portoghese

La Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica francese prendono nota del fatto che la Repubblica portoghese potrà decidere di applicare le disposizioni menzionate all'articolo 2 del presente protocollo addizionale al trattato relativo allo *status* di EUROFOR, agli osservatori distaccati presso la Cellula Permanente di EUROMARFOR presente sul proprio territorio. Nel caso in cui la Cellula Permanente di EUROMARFOR è ubicata sul suo territorio e agli osservatori distaccati presso tale Cellula vengono applicate le summenzionate disposizioni, la Repubblica portoghese ne informa le Parti del presente protocollo.

Per la Repubblica Italiana: FIRMATO

Per il Regno di Spagna: FIRMATO

Per la Repubblica Francese: FIRMATO

Per la Repubblica Portoghese: FIRMATO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1466):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) e dal Ministro della difesa (PARISI) il 5 aprile 2007.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 maggio 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 10, 16, 30 maggio 2007.

Esaminato ed approvato il 19 luglio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2928):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 luglio 2007, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, XI, XII, XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, l'11 settembre 2007 e il 3 ottobre 2007.

Esaminato in aula l'8, 11 ottobre 2007 ed approvato il 16 ottobre 2007.

07G0207

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 ottobre 2007.

Riconoscimento, al sig. De Pauli Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 2006, n. 304, contenente il regolamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 319/1994 come sopra modificato, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista;

Vista l'istanza del sig. De Pauli Andrea, nato il 28 settembre 1973 a Palmanova (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo dei giornalisti - elenco dei giornalisti professionisti e l'esercizio della professione in Italia;

Rilevato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico «Laurea magistrale in Lettere» presso l'Università «Alma Mater studiorum» di Bologna in data 12 luglio 2005;

Rilevato che il sig. De Pauli risulta essere iscritto alla «Asociacion Barcelonesa de la Prensa Sportiva» in Spagna;

Preso atto che, in base a dichiarazione dell'Autorità competente spagnola, risulta che la professione di giornalista non è regolamentata in Spagna, ma il sig. De Pauli risponde a quanto richiesto dalla direttiva 92/51/CEE, in quanto ha documentato lo svolgimento di attività professionale come giornalista presso la «Revista Don Balon s.a.» dal 1° gennaio 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994 e successive integrazioni;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami orali sulle materie indicate nell'allegato *A*;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi diciotto;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. De Pauli Andrea, nato il 28 settembre 1973 a Palmanova (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti - elenco dei giornalisti professionisti e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi, e che consiste nello svolgimento di attività giornalistica continuativa e retribuita per uno o più organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante al presente decreto.

Art. 4.

La prova attitudinale orale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista;

2) diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione;

3) teoria e tecniche dell'informazione giornalistica;

4) elementi di fotogiornalismo e di radiogiornalismo.

Roma, 12 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate nel precedente art. 4.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 4. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del direttore o dei direttori degli organi di informazione, presso cui è stato svolto il tirocinio.

07A09544

DECRETO 16 ottobre 2007.

Riconoscimento, al sig. Mitreanu Gheorghita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Mitreanu Gheorghita, nato a Iasi (Romania) il 13 agosto 1972, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo di «Biolog» rilasciato dal «Ministerul Sanatatii si Familiei» nel giugno 2002, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Licenciat in Biologie» conseguito nel giugno 1997 presso l'«Universitatea A.I. Cuza» di Iasi (Romania);

Considerato altresì che ha maturato ampia esperienza professionale in Romania;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 22 giugno 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Mitreanu Gheorghita, nato a Iasi (Romania) il 13 agosto 1972, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A09543

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 2007.

Estrazione del gioco del lotto 24 dicembre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti ministeriali in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 1 del regolamento per la disciplina delle estrazioni del gioco del lotto, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1996, n. 691, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1997, che prevede la possibilità di effettuare più estrazioni per settimana;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stabilita l'ora ed

il giorno di chiusura della raccolta delle giocate, nonché il termine entro il quale i relativi dati devono affluire al sistema di automazione;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958 e successive modificazioni, in base al quale alle estrazioni del gioco del lotto sono abbinati i concorsi pronostici Enalotto;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.D.G. del 9 giugno 2005 che ha fissato le estrazioni del lotto saranno effettuate nei giorni di martedì, giovedì e sabato;

Visto il D.D.G. del 18 ottobre 2005 con il quale sono state confermate le estrazioni del gioco del lotto nei giorni di martedì, giovedì e sabato di ogni settimana;

Visto il comma 2 dell'art. 1 del suddetto decreto che prevede, nei casi in cui i giorni di estrazione coincidano con una festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, il rinvio delle estrazioni al primo giorno feriale successivo salvo che lo stesso non coincida con una giornata di estrazione;

Considerato che l'estrazione di martedì 25 dicembre 2007 verrebbe a coincidere con quella di giovedì 27 dicembre 2007;

Ritenuto opportuno assicurare la continuità alle tre estrazioni settimanali per mantenere costanti le entrate erariali:

Decreta:

L'estrazione del gioco del lotto di martedì 25 dicembre 2007, al quale è abbinato il concorso pronostico Enalotto, verrà effettuata il giorno 24 dicembre 2007.

La raccolta del gioco del lotto terminerà alle ore 18,30 e l'estrazione verrà effettuata alle ore 19 e comunque non prima dell'avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2007

Il direttore generale: TINO

07A09492

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 ottobre 2007.

Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio applicate nel territorio della provincia di Arezzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AREZZO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali per la disciplina del lavoro di facchinaggio previste dall'art. 3 della legge n. 407/1955;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1997, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale prot. n. V/25157/70, riguardante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 51 del 18 aprile 1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997;

Visto il decreto dell'8 aprile 2004 con cui la Direzione provinciale del lavoro di Arezzo ha provveduto a determinare le tariffe di facchinaggio valide per il biennio successivo nel territorio provinciale;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio;

Sentite le associazioni datoriali e le associazioni del settore cooperativo;

Considerate tutte le osservazioni e le valutazioni effettuate dalle parti interessate nel corso degli incontri svolti;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe minime di facchinaggio, che dovranno essere applicate nel territorio della provincia Arezzo, in sostituzione delle tariffe determinate con regolamento dell'8 aprile 2004, sono le seguenti:

TARIFFE IN ECONOMIA:

Prestazione giornaliera (8 ore):

a) attività manuale di facchinaggio: € 127,88;

b) attività di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici: € 141,77;

Prestazione giornaliera ad orario ridotto (4 ore):

a) attività manuale di facchinaggio: € 66,49;

b) attività di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici € 73,71;

Prestazione oraria notturna:

a) attività manuale di facchinaggio: € 22,38;

b) attività di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici: € 24,80.

Art. 2.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Arezzo, 3 ottobre 2007

Il direttore provinciale reggente: FEDELE

07A09308

DECRETO 19 ottobre 2007.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile quarto comma come modificato dalla legge n. 533/1973;

Visto il decreto UPLMO n. 61/74 e successivo n. 3/88 con il quale è stata costituita la commissione di conciliazione per le vertenze individuali;

Visto il decreto n. 3 dell'8 aprile 1988 del UPLMO di Como;

Preso atto che la CGIL di Lecco con nota prot. n. 599/AA/cz del 17 ottobre 2007 ha comunicato le dimissioni del proprio rappresentante effettivo sig. Piero Pennati, componente della Commissione di conciliazione, nominando in sostituzione il sig. Gabriele Viganò;

Decreta:

Il sig. Gabriele Viganò è nominato componente effettivo, in rappresentanza dei lavoratori in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco, in sostituzione del sig. - Piero Pennati.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la conseguente pubblicazione sul bollettino ufficiale.

Lecco, 19 ottobre 2007

Il direttore provinciale ad interim: SIMONELLI

07A09538

DECRETO 22 ottobre 2007.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto il proprio decreto n. 25/06 del 13 novembre 2006 con il quale è stata ricostituita presso la direzione provinciale del lavoro di Padova, la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro nel settore privato, come prevista dall'art. 410 c.p.c. e dalla legge n. 533/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, per il quadriennio 2006/2010;

Vista la nota del 19 ottobre 2007 con la quale il sig. Giancarlo Nardi ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente supplente della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Padova in rappresentanza dei lavoratori (UIL);

Vista la nota del 19 ottobre 2007 con la quale la UIL di Padova ha designato il sig. Gianfranco Varotto in sostituzione del sig. Giancarlo Nardi dimissionario;

Decreta:

Il sig. Varotto Gianfranco, nato a Padova il 30 dicembre 1937, è nominato, in rappresentanza dei lavoratori, componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro, in sostituzione del sig. Giancarlo Nardi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31 comma 3 della legge n. 340/2001.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e della previdenza

sociale entro trenta giorni, ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni al TAR del Veneto, sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 22 ottobre 2007

Il direttore provinciale: DRAGO

07A09307

DECRETO 23 ottobre 2007.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Asti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 97/7168 del 21 dicembre 1973 con cui è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota prot. n. 1250/sp del 12 ottobre 2007 (pervenuta a questo Ufficio in data 15 ottobre 2007) con la quale la Confartigianato di Asti, comunica di sostituire il proprio componente effettivo, il sig. Paro Sergio, poiché dimissionario, all'interno della precitata commissione provinciale di conciliazione, con il sig. D'Alfonso Armando;

Vista la nota dell'8 ottobre 2007 (pervenuta a questo Ufficio il 10 ottobre 2007) con la quale il precitato sig. Paro Sergio conferma a questo Ufficio le dimissioni da componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei datori di lavoro;

Decreta:

Il sig. dott. D'Alfonso Armando è nominato membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Asti di cui all'art. 410 c.p.c. quale rappresentante dei datori di lavoro - Confartigianato Asti, in sostituzione del sig. Paro Sergio, dimissionario.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Asti, 23 ottobre 2007

Il direttore provinciale: MARTINO

07A09528

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 ottobre 2007.

Integrazione e modifica al decreto 28 ottobre 2005, recante il riconoscimento del Consorzio per la tutela della I.G.P. «Agnello di Sardegna» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto 28 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 9 novembre 2005, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela della I.G.P. «Agnello di Sardegna» e attribuito al medesimo le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerata l'opportunità di integrare il citato decreto con la previsione che il Consorzio di tutela incaricato, possa definire, anche attraverso la stipulazione di convenzioni, le modalità di porzionamento, affettamento e confezionamento della I.G.P. «Agnello di Sardegna» con i soggetti interessati, al fine di assicurare la sua rintracciabilità e la tutela del consumatore;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 28 ottobre 2005, recante «Riconoscimento del Consorzio per la tutela della I.G.P. "Agnello di Sardegna" e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526», è integrato con il seguente articolo:

«Art. 7. — Il Consorzio di cui al comma 1 definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento, all'affettamento e al confezionamento le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A09525

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2007.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Asiago», registrata in qualità di denominazione origine protetta, in forza del regolamento CE n. 1107 del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento CE n. 510 del Consiglio del 30 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Asiago»;

Considerato che è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento CE n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento CE n. 1200 della Commissione del 15 ottobre 2007, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Asiago» affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per l'informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento CE n. 1200 del 15 ottobre 2007.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Asiago» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 25 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOP «ASIAGO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Asiago» è riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte vaccino, ottenuto nel rispetto del presente disciplinare di produzione, distinto in due diverse tipologie di formaggio, Asiago pressato e Asiago d'allevo, le cui caratteristiche vengono di seguito indicate.

Art. 2.

Zona di produzione

Il formaggio D.O.P. «Asiago» si produce con latte di allevamenti bovini ubicati all'interno della zona delimitata ed in caseifici ubicati all'interno della zona stessa che di seguito si precisa:

provincia di Vicenza: tutto il territorio;

provincia di Trento: tutto il territorio;

provincia di Padova: il territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gù, Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino, Veggiano, Cervarese S. Croce e Rovolon;

provincia di Treviso: il territorio così delimitato: prendendo come punto di riferimento il paese di Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, il limite segue la strada Rossano - Castelfranco Veneto fino al suo incrocio con la strada statale n. 53 «Postumia». Esso costeggia tale strada, attraversa la tangenziale sud di Treviso, fino alla sua intersezione con l'autostrada di Alemagna. Il limite prosegue a nord lungo il tracciato di detta autostrada fino al fiume Piave. Piega quindi ad ovest lungo la riva destra di detto fiume fino al confine della provincia di Treviso con quella di Belluno. Da questo punto il limite si identifica con il confine della provincia di Treviso fino al punto di incontro di questo con il confine della provincia di Vicenza.

Le zone di produzione sopraindicate, che sono situate ad un'altitudine non inferiore ai 600 metri, vengono identificate come territorio montano.

Art. 3.

Alimentazione del bestiame

Il bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio D.O.P. «Asiago» non deve essere alimentato con i foraggi ed i mangimi di seguito indicati:

foraggi:

erbai di colza, ravizzone, senape, fieno greco;

foglie di piante da frutto, foglie e colletti di bietola;

erba silo di trifoglio, di pisello, sottoprodotti insilati;

frutta e relativi sottoprodotti della lavorazione industriale freschi e conservati umidi;

ortaggi e relativi sottoprodotti freschi e conservati umidi;

sottoprodotti delle industrie di fermentazione freschi e conservati umidi (trebbie di birra, distilleria, vinacce ecc.);

sottoprodotti dell'industria saccarifera: polpe di bietole da zucchero fresche ed insilate;

sottoprodotti dell'industria di macellazione e dell'allevamento: residui vari, tal quali o associati ad altri foraggi;

urea, urea-fosfato, biureto;

mangimi:

farine di carne, pesce e di penne;

farine di panelli di ravizzone, semi di agrumi, vinaccioli;

ortaggi e frutta essiccati;

sottoprodotti essiccati della lavorazione industriale di ortaggi e frutta (bucce di piselli e di fagioli, carciofi, castagne, pastazzo, sanse, vinaccioli, fecce, vinacce);

sottoprodotti dell'industria saccarifera: concentrato proteico del melasso, borlande varie, polpe borlandate essiccate ed altri;

sottoprodotti essiccati dell'industria di fermentazione: borlande, residui di fermentazione ed altri.

Qualora il latte sia destinato alla produzione di formaggio Dop Asiago che si fregia della menzione «prodotto della montagna» è altresì vietata l'alimentazione con ogni tipo di insilati.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori di latte, raccoglitori, trasformatori, stagionatori e confezionatori di formaggio senza crosta, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. La verifica di non conformità di processo e di prodotto comporta il divieto di commercializzazione del prodotto con la denominazione Asiago.

Art. 5.

Modalità di produzione

Il formaggio «Asiago», sia nella tipologia pressato che in quella d'allevo, viene prodotto con latte conforme alle disposizioni sanitarie vigenti in materia. È tuttavia consentita la produzione dell'Asiago allevo nelle malghe durante il periodo di monticazione con latte in deroga alle normative sanitarie vigenti. Il latte deve essere stoccato a temperatura compresa fra i 4 e gli 11 gradi Celsius e deve essere trasformato entro il tempo massimo di 60 ore dalla prima o dalla eventuale seconda munta. Nel caso in cui il formaggio «Asiago» sia prodotto da latte crudo, la trasformazione deve essere ottenuta entro le 36-48 ore successive all'ingresso nello stabilimento, secondo le vigenti disposizioni.

Per la produzione del formaggio «Asiago» pressato può essere utilizzato latte, derivante da una o due mungiture, crudo o pastorizzato a 72 gradi Celsius per 15 secondi, secondo le vigenti normative.

Per la produzione di formaggio «Asiago» d'allevo può essere utilizzato latte derivante da due mungiture parzialmente scremate per affioramento, o derivante da due mungiture di cui una parzialmente scremata per affioramento, o da una sola mungitura pure parzialmente scremata per affioramento. Può essere utilizzato latte crudo o termizzato a 57/68 gradi Celsius per 15 secondi con parametro analitico della fosfatasi positivo. Non sono consentiti ulteriori trattamenti al latte oltre quelli espressamente previsti nel presente disciplinare di produzione.

Per la produzione del formaggio Dop Asiago che si fregia della menzione «prodotto della montagna» è consentito utilizzare latte di 2 o 4 munte, ma la trasformazione di tale latte deve avvenire entro 18 ore dal ricevimento, nel caso di utilizzo di latte di 2 munte, ed entro 24 ore dal ricevimento nel caso di utilizzo di latte di 4 munte.

Il latte posto in lavorazione per la produzione di «Asiago» pressato deve essere latte intero e la miscela in caldaia deve essere costituita da latte, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino ed eventualmente modeste quantità di cloruro di sodio. Durante la lavorazione possono essere inoltre aggiunte, per esigenze tecnologiche, delle quantità di acqua potabile.

Nel caso di produzione di «Asiago» d'allevo il latte posto in lavorazione è latte parzialmente scremato per affioramento, eventualmente addizionato di lisozima (E 1105) nei limiti di legge; la miscela è pertanto costituita da latte parzialmente scremato, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino, eventuali modeste quantità di cloruro di sodio e di lisozima.

L'uso del lisozima (E1105) è in ogni caso vietato nella produzione della Dop «Asiago» che si fregia della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».

Il latte destinato alla trasformazione in Asiago pressato deve derivare da una o due mungiture. Il latte destinato alla trasformazione in Asiago d'allevo deve derivare da due mungiture parzialmente scremate per affioramento, da due mungiture, di cui una scremata per affioramento o, da una sola mungitura pure parzialmente scremata per affioramento.

Nella trasformazione del latte in «Asiago» pressato sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:

temperatura di coagulazione 35/40° C;

taglio della cagliata a 15/25 minuti dall'addizione del caglio fino alla dimensione di noce/nocciola;

temperatura di semicottura: 44° +/- 2° C;

pressatura per massimo 12 ore.

Nella trasformazione del latte in «Asiago» d'allevo sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:

temperatura di coagulazione: 33/37° C;

taglio della cagliata a 15/30 minuti dall'addizione del caglio fino alla dimensione di nocciola o inferiore;

temperatura di semicottura: 47° +/- 2° C.

Gli sfridi o ritagli di cagliata di lavorazioni precedenti non sono utilizzabili nelle successive produzioni di formaggio D.O.P. «Asiago».

Art. 6.

Identificazione e marchiatura

Tutte le forme di formaggio D.O.P. «Asiago» sono identificate a mezzo di placchette di caseina numerate e marchiate con fascere marchianti, detenute dal Consorzio di tutela incaricato e assegnate in uso a tutti gli aventi diritto, contenenti il seguente logo costitutivo della denominazione,

quale parte integrante del presente disciplinare di produzione. Tale logo rappresenta una forma di formaggio tagliata e mancante di uno spicchio; lo spicchio mancante, trasformato in una «A» stilizzata, è inserito parzialmente nella forma. L'altezza complessiva del logo apposto sulla forma di formaggio è di mm 100 per l'Asiago pressato e di mm 80 per l'Asiago allevo. Nella fascere marchianti è inoltre inserita la sigla alfanumerica del caseificio produttore ed il nome della denominazione,

ASIAGO

ripetuto più volte e di altezza 25 mm per l'Asiago pressato e di 20 mm per l'Asiago allevo.

Le forme di «Asiago» d'allevo presentano inoltre, impressa sullo scalzo, una lettera alfabetica indicatrice del mese di produzione:

gennaio B;
febbraio C;
marzo D;
aprile E;
maggio H;
giugno I;
luglio L;
agosto N;
settembre P;
ottobre S;
novembre T;
dicembre U.

Le forme di Asiago che si fregiano della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna» si contraddistinguono mediante l'inserimento, nelle fascere marchianti indicate al precedente comma primo del presente articolo, e per una sola volta, delle parole «prodotto della montagna».

Inoltre, al termine del periodo minimo di stagionatura, le citate forme sono ulteriormente identificate da una marchiatura a fuoco, apposta sullo scalzo, realizzata con strumenti di proprietà del Consorzio di tutela incaricato e assegnati in uso ai caseifici aventi diritto, e riportante il seguente emblema:

Art. 7.

Modalità di conservazione e stagionatura

Prima della salatura le forme vengono conservate per un periodo minimo di 48 ore in locali a 10/15° C con umidità relativa del 80-85%.

La salatura, qualora non sia già stata ultimata in pasta, viene completata a secco o in salamoia a 20° +/- 2° Be.

La stagionatura minima dell'«Asiago» pressato è di giorni venti dalla data di produzione.

La stagionatura minima dell'«Asiago» d'allevo è di giorni sessanta dall'ultimo giorno del mese di produzione.

La stagionatura minima dell'Asiago che si fregia della menzione «prodotto della montagna» è di giorni novanta dall'ultimo giorno del mese di produzione per l'Asiago d'allevo e di trenta giorni dalla produzione per l'Asiago pressato.

La stagionatura deve avvenire all'interno della zona di produzione stessa in magazzini aventi temperature comprese fra i 10/15° C con umidità relativa compresa fra 80-85%.

Tali condizioni devono essere evidenziate da idonea strumentazione.

Per i primi quindici giorni dopo la salatura l'«Asiago» d'allevo può essere conservato in magazzino con temperature comprese fra 5/8° C.

Il formaggio Asiago, che utilizza la menzione «prodotto della montagna», deve essere stagionato in aziende ubicate in territorio montano in locali che possono avere condizioni di temperatura e umidità determinate dalle condizioni ambientali naturali.

Art. 8.

Caratteristiche del prodotto finito

Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago» pressato a venti giorni di maturazione.

Specifiche		Tolleranze
a) visive organolettiche:		
pasta di colore bianco o leggermente paglierino		
occhiatura marcata ed irregolare		
sapore delicato e gradevole		
crosta sottile ed elastica		
b) chimiche:		
umidità	39,5%	+/- 4,5
proteine	24,0%	+/- 3,5
grasso	30,0%	+/- 4,0
cloruro di sodio	1,7%	+/- 1,0
grasso sul secco	non inferiore a 44%	nessuna
c) fisiche:		
scalzo	diritto o leggermente convesso	
facce	piane o quasi piane	
peso	da 11 a 15 kg	
altezza	da 11 a 15 cm	
diametro	da 30 a 40 cm	
d) microbiologiche ed igienico sanitarie:		
Patogeni	assenti	
S. Aureus	* M < 1.000 per g	
E. coli	* M < 1.000 per g	
Coliformi 30° C	* M < 100.000 per g	

* Tali dati si riferiscono ad un formaggio ottenuto con latte trattato termicamente.

Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago» d'allevo a sessanta giorni di maturazione.

Specifiche		Tolleranze
a) visive/organolettiche:		
pasta di colore paglierino o leggermente paglierino		
occhiatura di piccola e media grandezza		
sapore dolce(mezzano)/fragrante (vecchio)		
crosta liscia e regolare		
b) chimiche:		
umidità	34,50%	+/- 4,00
proteine	28,00%	+/- 4,00
grasso	31,00%	+/- 4,50
cloruro di sodio	2,40%	+/- 1,00
grasso sul secco	non inferiore a 34%	nessuna
c) fisiche:		
scalzo	diritto o quasi dritto	
facce	piane o quasi piane	
peso	da 8 a 12 kg	
altezza	da 9 a 12 cm	
diametro	da 30 a 36 cm	
d) microbiologiche ed igienico sanitarie:		
Patogeni	assenti	
S. Aureus	* M < 10.000 per g	
E. coli	* M < 100.000 per g	

Le forme di formaggio «Asiago», dopo il raggiungimento del periodo minimo di stagionatura del prodotto, possono essere trattate in superficie con sostanze consentite a norma delle vigenti disposizioni. La parte superficiale delle forme (crosta) non è edibile.

Il trattamento superficiale delle forme deve in ogni caso consentire la leggibilità della placchetta di caseina identificativa della forma e del logo della denominazione.

È vietato il trattamento superficiale con sostanze coloranti e antimuffa per le forme di Asiago che si fregiano della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».

Art. 9.

Confezionamento

Le forme intere di formaggio D.O.P. «Asiago» possono essere porzionate e preconfezionate in tranci che consentano la visibilità dello scalzo della forma. È in ogni caso consentito confezionare in porzioni il centro della forma purché il suo peso totale non superi il 10% del peso della forma stessa. Queste porzioni dovranno comunque avere la crosta del piatto. È consentito indicare in etichetta l'eventuale non utilizzo del lisozima (E 1105).

Il confezionamento, qualora le operazioni di porzionamento comportino la raschiatura e/o asportazione della crosta, rendendo

così invisibile la marchiatura di origine (cubetti, fettine ecc.) deve avvenire nella zona di produzione al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto.

Il formaggio Asiago prodotto con latte proveniente da stalle site in territorio montano, trasformato in caseifici ubicati in zona montana e stagionato in zona montana, si può fregiare in etichetta, della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».

Il formaggio «Asiago» pressato può recare in etichetta anche l'indicazione fresco.

Il formaggio «Asiago» d'allevo può recare in etichetta anche l'indicazione stagionato.

Il formaggio «Asiago» d'allevo, con stagionatura compresa fra i 4/6 mesi, può recare in etichetta anche l'indicazione mezzano.

Il formaggio «Asiago» d'allevo, con stagionatura superiore a dieci mesi, può recare in etichetta anche l'indicazione vecchio.

Il formaggio «Asiago» allevo con stagionatura superiore a quindici mesi, può recare in etichetta anche l'indicazione stravecchio.

Eventuali etichette, timbri, serigrafie, ecc., riportanti indicazioni aziendali devono essere conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso devono sempre consentire la completa leggibilità dei contrassegni costitutivi della D.O.P. «Asiago» (marchiatura a mezzo fascere marchianti) e delle placchette di caseina identificative delle forme di formaggio «Asiago».

07A09529

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 agosto 2007.

Recepimento della rettifica della direttiva 2004/104/CE della Commissione del 14 ottobre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2005, di recepimento della direttiva 2004/104/CE della Commissione del 14 ottobre 2004 che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e della rettifica alla direttiva medesima;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Vista la rettifica della direttiva 2004/104/CE della Commissione del 14 ottobre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 175 del 5 luglio 2007, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2005, di recepimento della direttiva 2004/104/CE, è modificato come segue:

a) nell'allegato I, il titolo del punto 6.4.2. è sostituito dal seguente: «Limiti di omologazione dell'immunità dei veicoli»;

b) nell'allegato I, punto 6.6.2.1, le parole «(appendice V del presente allegato)» sono sostituite dalle parole «(appendice 7 del presente allegato)»;

c) nell'allegato I, appendice 4, titolo del grafico, le parole «Rivelatore di picco» sono sostituite dalle parole «Rivelatore di valore medio»;

d) nell'allegato I, appendice 5, titolo del grafico, le parole «Rivelatore di picco» sono sostituite dalle parole «Rivelatore di valore medio»;

e) nell'allegato I, appendice 7, titolo del grafico, le parole «Rivelatore di picco» sono sostituite dalle parole «Rivelatore di valore medio»;

f) nell'allegato VI, punto 3.1, secondo trattino, il simbolo «MF,» è sostituito dal simbolo «PM,»;

g) nell'allegato IX, punto 3.1, secondo trattino, il simbolo «MF,» è sostituito dal simbolo «PM,».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 70

07A09545

DECRETO 27 agosto 2007.

Recepimento della rettifica della direttiva 89/173/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1992, recante norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne taluni loro dispositivi e caratteristiche ed in particolare il capo IV dell'allegato 8 concernente i collegamenti meccanici tra i trattori ed i veicoli rimorchiati;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Vista la rettifica della direttiva 89/173/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 176 del 6 luglio 2007, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il testo del terzo trattino dell'appendice 4 del capo IV dell'allegato 8 del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991 è sostituito dal seguente:

« - con la lettera D o S secondo la prova cui è stato sottoposto il dispositivo meccanico (prova dinamica D, prova statica S) sopra il rettangolo che circonda la lettera "e".».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 69

07A09546

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 9 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ermelinda Annunzia Cicciarella, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministenale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Ermelinda Annunzia Cicciarella, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, nonché la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (articolo 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 8 maggio 2007 (prot. n. 4435) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 20 settembre 2007 — prot. 20348/P/C4C, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative superate (prove attitudinali);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, «Licenciada en Educación - mención Bíología» rilasciato il 25 novembre 1983 dall'Universidad de Los Andes (Venezuela), posseduto dalla cittadina italo/venezuelana Ermelinda Annunzia Cicciarella nata a Trujillo (Venezuela) il 26 gennaio 1960, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto

direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole secondarie, nelle classi di concorso:

59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media;

60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 ottobre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A09306

DECRETO 12 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Boguslawa Szymanska, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Boguslawa Szymanska, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale, datato 28 febbraio 2006 (prot. n. 2004), che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 20 agosto 2007, prot. n. 261472006/C.10 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddette misure compensative (tirocinio di adattamento);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione, Dyplom «tytut magistra filologii romanskiej specjalnosc nauczycielska» conseguito presso l'Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu - Instytut Filologii RomansKiej (Polonia) il 13 giugno 1980, posseduto dalla cittadina italiana Szymanska Boguslawa nata a Kalisz - Pomorski - Polonia il 10 febbraio 1958, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di francese, nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera;

46/A lingue e civiltà straniere,

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 ottobre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A09304

DECRETO 18 ottobre 2007.

Riconoscimento, al prof. Antonio Cucino, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge

28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dal prof. Antonio Cucino, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 4 aprile 2007 (prot. n. 3335) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 1º ottobre 2007 con la quale l'Ufficio scolastico provinciale di Napoli ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Laurea in sociologia» conseguita presso l'Università degli studi di Salerno in data 24 novembre 1999;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Compulsory Education and Training» conseguito il 7 luglio del 2006 presso la Sheffield Hallam University (Gran Bretagna), posseduto dal cittadino italiano Cucino Antonio nato a Salerno il 12 dicembre 1971, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di «Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione», classe di concorso 36/A.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 ottobre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A09305

DECRETO 18 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa María Belén Juan García, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 10 dicembre 2003, n. 89; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa María Belén Juan García, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi *post* secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 20 ottobre 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 29 marzo 2006 (prot. n. 2987) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 1° ottobre 2007 - prot. n. 19527/07 con la quale l'Ufficio scolastico provinciale di Roma ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (tirocinio di adattamento);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Geografía e Historia - sección de Historia Del Arte», rilasciato il 7 settembre 1992 dall'Universidad de Oviedo (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 1992/93 presso l'Instituto De Ciencias De La Educacion de la Universidad de Oviedo (Spagna), posseduto dalla cittadina comunitaria (spagnola) Juan García María Belén, nata a Leon (Spagna) il 31 dicembre 1969, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 61/A «Storia dell'arte».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 ottobre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A09537

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7894 del 4 ottobre 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Bergamo, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nei giorni 1° e 2 ottobre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo è dipeso dalla migrazione della banca dati nel nuovo sistema informatico dei servizi di pubblicità immobiliare, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1827 in data 8 ottobre 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nei giorni 1° e 2 ottobre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 ottobre 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A09491

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Aggiornamento dell'Albo degli enti autorizzati, ex articolo 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184 come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476

La presente pagina si inserisce tra la pag.38 e la pag. 39 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n.301 del 29 dicembre 2006 – S.O. n.250

Num. ord.	ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N. 476				
31	**DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE**	**ATTO COSTITUTIVO**	**PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE**	**AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO**	**PAESI ESTERI AUTORIZZATI**
	ASSOCIAZIONE TERESA SCALFATI – SPERANZA PER I MINORI				
	Via Flaminia Vecchia, 487 00191 Roma (RM) Telefoni: 0633220083 Fax: 0633213210 e-mail: adoptminor@virgilio.it Sito: http://www.speranzaminori.org Legale Rappresentante: Anna Scalfati	Atto notarile Roma 18-12-2001 Notaio Innocenzo Mulieri Rep. n. 44834 Rac. n. 7115	Del. 49/2002 del 26-06-2002 Del. 104/2003 del 16-10-2003 Del. 112/2003 del 16-10-2003 Del. 117/2005 del 19-12-2005 Del. 32/2007 del 20-06-2007 Del. 40/2007 del 20-06-2007	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** **Centro** Via Flaminia Vecchia, 487 00191 Roma (RM) Telefoni: 0633220083 Fax: 0633213210 **Nord** Largo Mariele Ventre, 3 40137 Bologna (BO) Telefoni: 051/309169 Fax: 051/4292922 **Sud** Via Chiatamone, 63 80122 Napoli (NA) Telefoni: 0812452234 Fax: 081 2452234	**AFRICA** ETIOPIA (*) A
	L'asterisco (*) indica l'obbligo di accreditamento nel Paese straniero secondo una specifica procedura. In questo caso è stata usata la lettera **"A"** (come **ACCREDITATO**) accanto al nome del Paese, indicando così che l'Ente risulta accreditato ed operante; ne consegue che se per tale paese non è riportata tale indicazione, l'ente non è operativo o perché non ha completato la procedura di accredito o perché allo stato non è possibile essere accreditato. Per i Paesi ove non è prevista formale procedura di accreditamento, la lettera **"O"** (come **OPERATIVO**) indica che l'Ente risulta effettivamente operante. La lettera **"R"** indica **Accreditamento in corso di rinnovo** Il triplo asterisco (***) al fianco del paese Romania, indica che la legge rumena n. 273/2004 non consente più l'adozione internazionale di minori.				

07A09493

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, firmato a Roma il 12 luglio 2005.

Il giorno 10 ottobre 2007 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, firmato a Roma il 12 luglio 2005, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 132 del 2 agosto 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007.

In conformità all'art. 14, l'Accordo è entrato in vigore in data 9 ottobre 2007.

07A09535

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato onorario d'Italia in Phuket (Thailandia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La circoscrizione territoriale del Consolato onorario d'Italia in Phuket (Thailandia), dipendente dall'Ambasciata d'Italia in Bangok, è così ridefinita: le provincie di Phuket Surat Thani, Phagnga, Krabi, Nakhon Si Thammarat, Trang, Phattalung, Songkhla, Satun, Pattani, Yala e Narathiwat.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

07A09534

Rilascio di *exequatur*

In data 17 ottobre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Mikhail Kolombet, Console generale della Federazione russa in Palermo.

07A09536

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13033-XV.J(4480) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

IS 4-2005 (d.f.: CLASSIC BLUE) (massa attiva g 319,5);

S 4-2006 (d.f.: GOLD WILLOW) (massa attiva g 311,4);

IS 4-2007 (d.f.: DELAYED CRACKLE) (massa attiva g 302,4);

IS 4-2020 (d.f.: TWILIGHT GLITTER) (massa attiva g 324,4);

IS 4-2021 (d.f.: GOLD GLITTER) (massa attiva g 323,4);

IS 4-2022 (d.f.: RED GLITTER WILLOW) (massa attiva g 283,4);

IS 4-2023 (d.f.: GREEN GLITTER WILLOW) (massa attiva g 286,4);

IS 4-2024 (d.f.: SILVER GLITTER WILLOW) (massa attiva g 291,4);

IS 4-2050 (d.f.: BLUE & TWILIGHT GLITTER) (massa attiva g 329,4);

IS 4-2057 (d.f.: BLUE & SILVER CASCADE) (massa attiva g 324,4);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13014-XV.J(4483) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

IS 5-2022 (d.f.: RED GLITTER WILLOW) (massa attiva g 554,1);

IS 5-2023 (d.f.: GREEN GLITTER WILLOW) (massa attiva g 567,1);

IS 5-2059 (d.f.: MULTICOLOR) (massa attiva g 662,1);

IS 5-2064 (d.f.: BLUE & LEMON) (massa attiva g 647,1);

IS 5-2066 (d.f.: GREEN & VIOLET) (massa attiva g 659,1);

IS 5-2099 (d.f.: GOLD GLITTER AND PURPLE) (massa attiva g 652,1);

IS 5-2099 (d.f.: GOLD GLITTER WITH GREEN PISTIL) (massa attiva g 652,1);

IS 5-3000 (d.f.: TWILIGHT GLITTER TO RED WITH TG TAIL) (massa attiva g 677,1);

IS 5-3003 (d.f.: PURPLE TO GREEN) (massa attiva g 649,1);

IS 5-3006 (d.f.: TWILIGHT GLITTER TO BLUE) (massa attiva g 659,1),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.354-XV.J(4570) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Pirotecnica teanese srl 905ST+CR1 (d.f.: SFERA 905 STELLE + CR A) (massa attiva g 2095);

Pirotecnica teanese srl 905ST+CR2 (d.f.: SFERA 905 STELLE + CR R) (massa attiva g 2095);

Pirotecnica teanese srl 905ST+CR3 (d.f.: SFERA 905 STELLE + CR BL) (massa attiva g 2095);

Pirotecnica teanese srl 905ST+CR4 (d.f.: SFERA 905 STELLE + CR V) (massa attiva g 2095),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.353-XV.J(4569) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Pirotecnica teanese srl 905TH-A (d.f.: SFERA 905 TH-A) (massa attiva g 1356);

Pirotecnica teanese srl 905TH-G (d.f.: SFERA 905 TH-G) (massa attiva g 1356);

Pirotecnica teanese srl 905TH-R (d.f.: SFERA 905 TH-R) (massa attiva g 1356);

Pirotecnica teanese srl 905TH-V (d.f.: SFERA 905 TH-V) (massa attiva g 1356),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.352-XV.J(4568) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Pirotecnica teanese srl 905TH-DE1 (d.f.: SFERA 905 TH-DE A) (massa attiva g 1306);

Pirotecnica teanese srl 905TH-DE2 (d.f.: SFERA 905 TH-DE G) (massa attiva g 1306);

Pirotecnica teanese srl 905TH-DE3 (d.f.: SFERA 905 TH-DE R) (massa attiva g 1306);

Pirotecnica teanese srl 905TH-DE4 (d.f.: SFERA 905 TH-DE V) (massa attiva g 1306),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.286-XV.J(4564) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Pirotecnica teanese srl 904C (d.f.: SFERA 904 CROCETTE) (massa attiva g 784);

Pirotecnica teanese srl 904C-BL (d.f.: SFERA 904 CROCETTE BLU) (massa attiva g 784);

Pirotecnica teanese srl 904C-V (d.f.: SFERA 904 CROCETTE VERDE) (massa attiva g 784);

Pirotecnica teanese srl 904C-VI (d.f.: SFERA 904 CROCETTE VIOLA) (massa attiva g 784);

Pirotecnica teanese srl 904C-R (d.f.: SFERA 904 CROCETTE ROSSE) (massa attiva g 784);

Pirotecnica teanese srl 904C-G (d.f.: SFERA 904 CROCETTE GIALLE) (massa attiva g 784);

Pirotecnica teanese srl 904C-RS (d.f.: SFERA 904 CROCETTE ROSA) (massa attiva g 784);

Pirotecnica teanese srl 904C-A (d.f.: SFERA 904 CROCETTE ARGENTO) (massa attiva g 784),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.351-XV.J(4567) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Pirotecnica teanese srl 905PM (d.f.: SFERA 905 PIOGGIA MULTIFLASH) (massa attiva g 1833);

Pirotecnica teanese srl 905PN (d.f.: SFERA PIOGGIA NERA) (massa attiva g 1833),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) loc. Crocelle fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.289-XV.J(4566) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Pirotecnica teanese srl 905G (d.f.: SFERA 905 GLITTERING) (massa attiva g 1875);

Pirotecnica teanese srl 905G-BL (d.f.: SFERA 905 GLITTERING A BLU) (massa attiva g 1875);

Pirotecnica teanese srl 905G-V (d.f.: SFERA 905 GLITTERING A VERDE) (massa attiva g 1875);

Pirotecnica teanese srl 905G-R (d.f.: SFERA 905 GLITTERING A ROSSO) (massa attiva g 1875),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12683-XV.J(4436) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 03002 (massa attiva g 1815);

Martarello 03002-1 (massa attiva g 1113);

Martarello 03003 (massa attiva g 1815);

Martarello 03003-1 (massa attiva g 1113),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12872-XV.J(4452) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 03006 (massa attiva g 1815);

Martarello 03006-1 (massa attiva g 1113);

Martarello 03008 (massa attiva g 547);

Martarello 03009 (massa attiva g 1113);

Martarello 03009-1 (massa attiva g 1225),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12684-XV.J(4435) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 03000 (massa attiva g 1815);

Martarello 03000-1 (massa attiva g 1115);

Martarello 03001 (massa attiva g 1815);

Martarello 03001-1 (massa attiva g 1115),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13385-XV.J(4506) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Albieri torta 250 250A (massa attiva g 583,5);

Albieri torta 250 250B (massa attiva g 796);

Albieri torta 100 100A (massa attiva g 2945);

Albieri torta 100 100E (massa attiva g 2765);

Albieri torta 100 100M (massa attiva g 3155),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13386-XV.J(4507) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Albieri torta 100 100B (massa attiva g 2655);

Albieri torta 100 100C (massa attiva g 2985);

Albieri torta 100 100D (massa attiva g 3155);

lbieri torta 100 100F (massa attiva g 2805);

Albieri torta 100 100G (massa attiva g 2355),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13387-XV.J(4508) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Albieri torta 100 100H (massa attiva g 2945);

Albieri torta 100 100I (massa attiva g 2655);

Albieri torta 100 100L (massa attiva g 2655);

Albieri torta 100 100N (massa attiva g 3995);

Albieri torta 100 100A (massa attiva g 4367),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13388-XV.J(4509) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Albieri torta 49 501 (massa attiva g 1693);

Albieri torta 49 502 (massa attiva g 1516);

Albieri torta 49 503 (massa attiva g 1551);

Albieri torta 49 504 (massa attiva g 1551),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4877-XV.J(4594) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Albieri cono 500 RG (massa attiva g 144);

Albieri cono 500 RGS (massa attiva g 144);

Albieri cono 500 OR (massa attiva g 204);

Albieri cono 500 ORCK (massa attiva g 204),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13576-XV.J(4511) del 18 ottobre 2007, il manufatto esplosivo denominato «9/14 FARFALLE» (massa attiva g 623) è riconosciuto, su istanza del sig. Riso Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Montano Antilia (Salerno) loc. Serra fraz. Massicelle, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13032-XV.J(4479) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

IS 4-4054 (d.f.: SINGLE YELLOW RING) (massa attiva g 230,4);

IS 4-4055 (d.f.: SINGLE PURPLE RING) (massa attiva g 232,4);

IS 4-5100 (d.f.: RED BEES) (massa attiva g 313,4);

IS 4-5101 (d.f.: GREEN BEES) (massa attiva g 311,4);

IS 4-5102 (d.f.: WHITE BEES) (massa attiva g 308,4);

IS 4-5103 (d.f.: YELLOW BEES) (massa attiva g 314,4);

IS 4-5104 (d.f.: PURPLE BEES) (massa attiva g 314,4);

IS 4-5105 (d.f.: BLUE BEES) (massa attiva g 315,4);

IS 4-5106 (d.f.: ORANGE BEES) (massa attiva g 305,4);

IS 4-5107 (d.f.: LEMON BEES) (massa attiva g 316,4),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

07A09530

Autorizzazione, al laboratorio «CSI S.p.a.», in Bollate, ad operare, ai sensi del decreto 26 marzo 1985, in attuazione della legge n. 818/1984, nel settore della «resistenza al fuoco di solai e tetti, travi, balconi e passerelle e scale in conformità, rispettivamente, alle norme UNI EN 1365-2, UNI 1365-3, UNI EN 1365-5 e UNI EN 1365-6».

Con provvedimento dirigenziale datato 23 ottobre 2007, il laboratorio «CSI S.p.a.», con sede in Bollate (Milano), viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco di solai e tetti, travi, balconi e passerelle e scale in conformità, rispettivamente, alle norme UNI EN 1365-2, UNI 1365-3, UNI EN 1365-5 e UNI EN 1365-6».

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

07A09531

Autorizzazione, al laboratorio «CSI S.p.a.», in Bollate, ad operare, ai sensi del decreto 26 marzo 1985, in attuazione della legge n. 818/1984, nel settore della «resistenza al fuoco di muri portanti in conformità alla norma UNI EN 1365-1».

Con provvedimento dirigenziale datato 23 ottobre 2007, il laboratorio «CSI S.p.a.», con sede in Bollate (Milano), viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco di muri portanti in conformità alla norma UNI EN 1365-1».

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

07A09532

Autorizzazione, al laboratorio «CSI S.p.a.», in Bollate, ad operare, ai sensi del decreto 26 marzo 1985, in attuazione della legge n. 818/1984, nel settore della «resistenza al fuoco di controsoffitti a membrana, sigillature penetranti (configurazione a soffitto), sigillature di giunti lineari (configurazione a soffitto), canalizzazioni di servizio e cavedi (configurazione a soffitto), in conformità, rispettivamente, alle norme UNI EN 1364-2, UNI 1366-3, UNI EN 1366-4 e UNI EN 1366-5».

Con provvedimento dirigenziale datato 23 ottobre 2007, il laboratorio «CSI S.p.a.», con sede in Bollate (Milano), viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/84, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco di controsoffitti a membrana, sigillature penetranti (configurazione a soffitto), sigillature di giunti lineari (configurazione a soffitto), canalizzazioni di servizio e cavedi (configurazione a soffitto), in conformità, rispettivamente, alle norme UNI EN 1364-2, UNI 1366-3, UNI EN 1366-4 e UNI EN 1366-5».

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

07A09533

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41751 del 25 settembre 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 67/1987 per il periodo dal 29 gennaio 2007 al 28 gennaio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 29 gennaio 2007 al 28 luglio 2007 della Seat pagine gialle S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, Roma, Torino.

Con decreto n. 41753 del 25 settembre 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 35, legge n. 416/1981 per il periodo dal 31 gennaio 2007 al 30 gennaio 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 31 gennaio 2007 al 30 luglio 2007 della Corriere Adriatico S.p.a., con sede in Ancona, unità di Ancona.

07A09539

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41752 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Editing S.r.l., con sede in: Milano, unità di Milano, per il periodo dal 3 marzo 2007 al 2 settembre 2007.

Con decreto n. 41754 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Litosud S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma (via Pesenti), Roma (via Tor Sapienza) Roma, per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 41755 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Rotocolor S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma (via Colombo), Roma, (via Casal de Cavallari) Roma, per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 41756 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Michelangelo S.p.a. con sede in Napoli, unità di Frosinone, per il periodo dall'11 dicembre 2006 al 10 dicembre 2007.

Con decreto n. 41757 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Omicron group S.r.l. con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 7 marzo 2007 al 6 marzo 2008.

Con decreto n. 41758 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sintpell S.r.l. con sede in Napoli, unità di Montegranaro (Ascoli Piceno), per il periodo dal 18 giugno 2007 al 14 giugno 2008.

Con decreto n. 41759 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Leumann nobilitazioni tessili S.r.l. con sede in Collegno (Torino), unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 maggio 2008.

Con decreto n. 41760 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Gestind S.p.a. con sede in Bruzolo (Torino), unità di Bruzolo (Torino), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 novembre 2007.

Con decreto n. 41761 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sitip S.p.a. con sede in Cene (Bergamo), unità di Busto Arsizio (Varese), per il periodo dal 27 marzo 2007 al 26 marzo 2008.

Con decreto n. 41762 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Vlm S.p.a. con sede in Buccinasco (Milano), unità di Buccinasco (Milano), per il periodo dal 1º giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 41763 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Villa Italia industrie S.r.l. con sede in Campobasso, unità di Trivento (Campobasso), per il periodo dal 18 dicembre 2006 al 17 dicembre 2007.

Con decreto n. 41764 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Avis industrie stabiensi meccaniche e navali S.p.a. con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia, per il periodo dal 17 maggio 2007 al 16 maggio 2008.

Con decreto n. 41765 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cebi S.p.a. con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli, per il periodo dal 12 febbraio 2007 all'11 febbraio 2008.

Con decreto n. 41766 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cirio De Rica dal 1º giugno 2007 Conserve Italia soc. coop. S.p.a. con sede in Caivano (Napoli), unità di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 41767 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della CM3 S.r.l. con sede in Avigliana (Torino), unità di Trana (Torino), per il periodo dal 14 maggio 2007 al 13 maggio 2008.

Con decreto n. 41768 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Codiva S.r.l. con sede in Sassoferrato (Ancona), unità di Sassoferrato (Ancona), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 maggio 2008.

Con decreto n. 41769 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Essepi S.r.l. con sede in Rottofreno (Piacenza), unità di Rottofreno, per il periodo dal 16 maggio 2007 al 15 maggio 2008.

Con decreto n. 41770 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Europeyarn GmbH Altre forme con sede in Rovetta (Bergamo), unità di Rovetta, per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 maggio 2008.

Con decreto n. 41771 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Florence S.r.l. con sede in Casole d'Elsa (Siena), unità di Casole d'Elsa, per il periodo dal 21 maggio 2007 al 20 maggio 2008.

Con decreto n. 41772 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ledorex S.r.l. con sede in San Michele Mondovì (Cuneo), unità di San Michele Mondovì, per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 maggio 2008.

Con decreto n. 41773 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della MP Infissi S.r.l. con sede in Torrecuso (Benevento), unità di Torrecuso, per il periodo dal 21 maggio 2007 al 20 novembre 2007.

Con decreto n. 41774 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Officine meccaniche Carlo Beretta BCD S.p.a. con sede in Limatola (Benevento), unità di Desio (Milano), per il periodo dal 2 maggio 2007 al 1º maggio 2008.

Con decreto n. 41775 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pirola S.p.a. con sede in Mapello (Bergamo), unità di Mapello, per il periodo dal 14 maggio 2007 al 13 maggio 2008.

Con decreto n. 41776 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pompea S.p.a. con sede in Medole (Mantona), unità di Asola (Mantova), Medole, per il periodo dal 1º giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 41777 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Protti fashiontronix S.p.a. con sede in Cornaredo (Milano), unità di Cornaredo, per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2008.

Con decreto n. 41778 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sophia S.r.l. con sede in Fermo (Ascoli Piceno), unità di Fermo, per il periodo dal 30 aprile 2007 al 26 aprile 2008.

Con decreto n. 41779 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Coveral S.r.l. con sede in Varese, unità di Dubino (Sondrio), Lainate (Milano), per il periodo dal 2 maggio 2007 al 22 aprile 2008.

Con decreto n. 41780 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Data service S.p.a. con sede in Mantova, unità di Roma, per il periodo dal 1º marzo 2006 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 41781 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della EL. ITAL Avellino S.r.l. con sede in Avellino, unità di Avellino, per il periodo dal 13 novembre 2006 al 12 maggio 2007.

Con decreto n. 41782 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Flexlder S.r.l. con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 1º gennaio 2008.

Con decreto n. 41783 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della La Rinascente S.r.l. con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 19 marzo 2007 al 18 settembre 2007.

Con decreto n. 41784 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Montebello S.r.l. con sede in Montebello Vicentino (Vicenza), unità di Montebello Vicentino, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41785 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.a. con sede in Milano, unità di Bairo (Torino), per il periodo dal 6 novembre 2006 al 17 novembre 2006.

Con decreto n. 41786 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nonwoven Industries S.p.a. con sede in Bisignano (Cosenza), unità di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 4 giugno 2007 al 3 giugno 2008.

Con decreto n. 41787 del 25 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tacconi Sud S.r.l. con sede in Latina, unità di Latina, per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2008.

07A09540

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-262) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.